

Autorità: Cassazione penale sez. III

Data: 22/01/2014

Numero: 8688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) O.V. nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 2.10.2012 della Corte di Appello di Milano;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio
sentite le conclusioni del P.G., Dott. CANEVELLI Paolo, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. RANALLI Nando, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.10.2012 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, emessa in data 18.10.2011, con la quale O.V., applicata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato condizionato all'audizione del consulente della difesa, era stata condannata per il reato di cui all'art. 81 c.p., L. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, per gli scarichi effettuati nello svolgimento dell'attività di trattamento galvanico dei metalli, riduceva, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, la pena inflitta in primo grado a mesi 3 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda in relazione al reato commesso il (OMISSIS) ed a mesi 3 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda per il reato commesso il (OMISSIS).

Preliminarmente rilevava la Corte territoriale l'infondatezza dell'eccezione di nullità, in quanto il difensore di fiducia era stato nominato in altro procedimento, per cui correttamente l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato al difensore di ufficio. Considerazioni analoghe valevano per il decreto di citazione a giudizio (peraltro la rinuncia ad ogni notifica effettuata dal difensore all'udienza del 23.2011 aveva valore di sanatoria per ogni eventuale violazione).

Nel "merito", assumeva la Corte territoriale che dagli atti emergeva la prova della riconducibilità della condotta contestata all'imputata.

Si trattava, poi, di episodi diversi realizzati nel tempo e di natura colposa, per cui non era accoglibile la richiesta difensiva di riconoscimento dell'unicità del reato o del vincolo della continuazione.

Tenuto conto della non eccessività del superamento dei parametri stabiliti dalla legge, del limitato numero di occasioni in cui il reato è stato accertato e del tempo trascorso, la pena poteva, però, essere ridotta.

Infine, i precedenti penali dell'imputata, reiterati e specifici, non consentivano la sostituzione della pena detentiva e la concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.p..

2. Ricorre per cassazione O.V., denunciando, con il primo motivo, la violazione del diritto di difesa.

In relazione al procedimento n. 13012/09 RGNR non erano stati notificati al difensore di fiducia l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. ed il decreto di citazione.

Il Tribunale accoglieva l'eccezione di nullità soltanto con riferimento al decreto di citazione.

La Corte di Appello, andando ben oltre il devolutum, ha ritenuto che la nomina del difensore rinvenuta nel fascicolo del P.M. riguardasse altro procedimento (si trattava di una nomina effettuata in un verbale di identificazione redatto dalla p.g).

Se fosse vero l'assunto della Corte territoriale, tutto il procedimento sarebbe nullo, perchè l'imputata sarebbe stata assistita da un difensore privo di nomina.

L'avviso di conclusione delle indagini fu notificato al difensore di ufficio il 4.12.2009 (la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario avvenne il 3.12.2009), pur essendo la nomina del difensore intervenuta, precedentemente, in data 29.10.2009.

Il riferimento, poi, alla rinuncia ad ogni notifica fatta all'udienza del 23.3.2001, che, secondo la Corte di merito, avrebbe pieno valore di sanatoria, non è corretto in fatto ed in diritto. Il difensore di ufficio ha rinunciato soltanto alla formale notifica del decreto di citazione.

Per di più, la ricorrente nel verbale di identificazione aveva anche eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ma di ciò non si è tenuto conto nella notifica di tutti gli atti successivi.

Con il secondo motivo deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo in ordine al fatto commesso il (OMISSIS). Su tale fatto tacciono sia la sentenza di primo grado che quella di appello. Se vi sia una sorta di assoluzione implicita, è interesse della ricorrente a che essa venga resa espressa.

Con il terzo motivo deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo in relazione ai fatti del 23.1.2009 e 17.4.2009.

Il Consulente di parte ha fornito convincenti spiegazioni in ordine ai motivi per cui, sporadicamente, si rinveniva rame e zinco nel pozzetto "SI" (motivi che avevano indotto la ditta ad adottare misure adeguate). La Corte territoriale ha confutato le deduzioni del consulente (in ordine alla non riferibilità al ciclo produttivo della ditta degli scarichi incriminati) con argomenti non scientifici, erronei e contraddittori.

Con il quarto motivo deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in ordine a tutti gli episodi contestati. Pur essendovi specifiche deduzioni sul punto, la Corte territoriale si è limitata a confermare la natura colposa dei fatti, senza indicare la condotta colposa tenuta dall'imputata ed ha fatto, comunque, derivare la responsabilità penale dalla mera qualità di rappresentante legale della ditta.

Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla ritenuta non applicabilità della disciplina sulla continuazione alle contravvenzioni.

Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge inerente la disciplina del reato permanente.

Più che di reato continuato dovrebbe parlarsi di reato permanente, verificato più volte a distanza di tempo (la stessa imputazione indica delle date di accertamento e non di consumazione). Essendo unica la condotta, doveva applicarsi il cumulo giuridico previsto dall'art. 81 c.p., comma I; è stato invece applicato il cumulo materiale.

Con l'ottavo motivo, infine, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Vanno, preliminarmente, esaminate le eccezioni di nullità sollevate con il primo motivo di ricorso. Venendo denunciata la violazione di norme processuali, la Corte di Cassazione è Giudice anche del fatto per cui è consentito l'accesso agli atti.

La Corte territoriale ha accertato che la nomina del difensore di fiducia era avvenuta in altro procedimento (n. 34745/09 RGNR) - cfr.

pag. 1 sent.

La ricorrente, senza contestare, specificamente, tale assunto, deduce una insussistente violazione del principio del devolutum: non tiene conto infatti che il Giudice di appello, davanti al quale era stata eccepita la nullità, doveva, sotto ogni profilo, accertarne o meno la fondatezza.

Inoltre, e sul punto, trattandosi di questione di diritto, può essere integrata la motivazione della sentenza impugnata, come già evidenziato dal Tribunale con l'ordinanza resa all'udienza del 23.3.2011, il decreto ex art. 415 bis c.p.p. venne emesso l'11.9.2009, mentre la nomina dell'avv. Laviola (peraltro in altro procedimento, come si è visto) fu effettuata, successivamente in data 29.10.2009.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di avviso al difensore, non è prevista la notifica della data fissata per qualsivoglia udienza dibattimentale o camerale, ovvero per qualsiasi atto processuale cui lo stesso abbia diritto di intervenire, allorquando la sua nomina sia stata formalizzata in un momento successivo all'emissione dell'avviso, poichè con tale emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria" (cfr. Cass. Pen. Sez. 6^a n. 27059 del 27.5.2008; Cass. Pen. Sez. 3^a n.20931 dell'11.3.2009). Irrilevante, quindi, è che la nomina del difensore di fiducia sia avvenuta prima della notifica dell'avviso al difensore di ufficio (cfr. anche Sez. Un. n. 20300 del 22.4.2010 e Sezioni Unite n. 8 del 6.7.1990).

Va, infine, evidenziato che l'avv. Laviola, anche se nominato in altro procedimento, era stato formalmente investito della nomina in questo procedimento con la procura speciale per la richiesta di riti alternativi, rilasciata in data 20.5.2011; sicchè anche l'ulteriore rilievo difensivo (secondo cui "tutto il procedimento sarebbe nullo in quanto patrocinato da difensore senza nomina- cfr. pag.4 ricorso) è destituito di fondamento.

3. Quanto al "merito", la Corte territoriale ha accertato che dall'autorizzazione integrata ambientale risultava che l'attività della ditta, di cui l'imputata era rappresentante legale, comprendeva la pulitura e/o smerigliatura di manufatti in metallo, il trattamento galvanico superficiale, la sgrassatura e verniciatura dei pezzi; tra i vari trattamenti era prevista la ramatura e l'ottonatura (che prevede l'uso di rame, zinco e cianuro). Era quindi certa l'appartenenza del rame e dello zinco al ciclo di lavorazione della ditta e, quindi, la riconducibilità ad essa degli scarichi di cui alla contestazione.

Ha anche esaminato i rilievi difensivi, supportati dalla consulenza tecnica, in ordine all'individuazione del punto di prelievo, alle modalità di campionamento ed alla riferibilità al ciclo produttivo della ditta degli scarichi contestati, ritenendoli, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, destituiti di fondamento. Secondo la Corte, invero, risultava evidente che "i prelievi del 23 gennaio 2009 e del 17 aprile 2009, essendo stati effettuati presso il campionario automatico, si riferiscono solo e soltanto alle acque reflue industriali e non anche ad acque meteoriche nelle quali possono casualmente essersi infiltrati residui di metalli di eterogenea provenienza" (pag. 5 sent.).

E, sotto il profilo soggettivo, ha rilevato che non era possibile attribuire il superamento dei parametri "al caso fortuito o a cause esogene", essendo esso attribuibile alla omissione di controlli periodici al funzionamento dell'impianto (pag. 4,5).

Con il ricorso, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, si richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. E' pacifico, infine, che la ricorrente fosse la legale rappresentante della srl "MF Mingardi e Ferrara", per cui essa, in assenza (non è stata data alcuna prova) di una espressa delega in ordine alla vigilanza del ciclo produttivo, non può che rispondere, a titolo di colpa, delle violazioni della normativa ambientale, derivanti dall'esercizio dell'attività aziendale. Quanto alla configurabilità del reato contestato, come affermato da questa Sezione con la sentenza n. 19753 del 19.4.2011, "In tema di scarico di acque

reflue industriali, successivamente alla modifica del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, ad opera della L. n. 36 del 2010, il superamento dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5" (e nel caso di specie trattasi di rame e zinco, sostanze ricomprese nella tabella 5).

4. Correttamente è stato ritenuto che si trattasse di condotte distinte nel tempo e di natura colposa. La stessa ricorrente, anche attraverso la consulenza, aveva escluso la sussistenza di una deliberata e continuata immissione nella pubblica fognatura di scarichi di acque reflue industriali eccedenti il limite di accettabilità, assumendo anzi, in relazione ai prelievi effettuati, che il superamento dei parametri poteva essersi verificato per caso fortuito. Non può, adesso, invocare il carattere "permanente" della violazione o l'unicità del disegno criminoso.

Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sia pure con riferimento alla L. n. 319 del 1976, il reato di "scarico con superamento dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegata alla predetta legge non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi in concreto che trattasi di scarico continuo, e cioè che l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico" (Cass. pen. sez. 3[^] n. 3112 del 16.11.1993).

5. La Corte territoriale, poi, ha, ineccepibilmente, ritenuto che, trattandosi di contravvenzioni di natura colposa non potesse riconoscersi il vincolo della continuazione.

E' pacifico, infatti, che la continuazione possa essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l'elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettuale e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antiggiuridiche programmate nelle loro linee essenziali, in tal modo palesando una intenzionalità di comportamento (cfr. ex multis, di recente, Cass. pen. sez. 3[^] n. 10235 del 24.10.2013 ed in precedenza Cass. sez. 4[^] n. 1285 del 25.11.2004).

6. Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte distrettuale, pur riducendo (in considerazione della non eccessiva entità del superamento dei parametri e del limitato numero di occasioni in cui il reato è stato accertato) la pena irrogata in primo grado, nella determinazione della stessa ha tenuto conto anche dei precedenti specifici (riportati nella nota a pag. 6) che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" (cfr. Cass. pen. Sez. 2[^] n. 36245 del 26.6.2009).

7. Infine, in relazione alla denunciata omessa pronuncia (sia in primo che in secondo grado) quanto al reato accertato in data 16 giugno 2009, va osservato, da un lato, che il Giudice di appello non può, a pena di nullità, giudicare in ordine ad un reato su cui il giudice di primo grado abbia ommesso di pronunciarsi, dovendo piuttosto, in caso di impugnativa, dichiarare la nullità sul punto della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Pen. Sez. 2[^] n. 9617 del 13.2.2008; Cass. pen. sez. 6[^] n. 9617 dell'1.9.1992) e, dall'altro, che l'interesse ad impugnare deve essere immediato, diretto ed attuale, per cui esso non si concreta nella mera esattezza della decisione, ma nella rimozione degli effetti pregiudizievoli scaturiti dalla inosservanza della legge (Cass. pen. sez. 4[^] n. 7120 del 7.3.1995).

La Corte di Appello, quindi, non poteva pronunciarsi in ordine all'imputazione relativa al reato commesso in data 16.6.2009; nè poteva dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per la omessa pronuncia su tale punto, non risultando una impugnazione del P.M. (e in mancanza di una specifica impugnazione da parte della difesa, che peraltro non aveva interesse ad impugnare in ordine a tale omissione).

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va soltanto rilevato che non è maturata, alla data odierna, la prescrizione neanche per il reato commesso in data 23.1.2009 (il termine massimo di prescrizione di anni 5, tenuto conto anche della interruzione, sarebbe maturato infatti il 23.1.2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014